

Capo I: norme generali - Sezione II: i consigli comunali - Art. 10: luogo delle riunioni

1) Le sedute del Consiglio Comunale si tengono, di norma, nell'apposita sala del palazzo comunale.

2) In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede. Il Sindaco determina il diverso luogo di riunione dandone motivazione nell'avviso di convocazione.

3) In ogni caso il luogo di riunione non potrà essere fissato fuori del territorio comunale, fatti salvi casi e situazioni particolari che comportano il coinvolgimento di altri Comuni.

4) In occasione delle sedute del Consiglio viene esposta all'esterno del palazzo comunale, per l'intera giornata, la bandiera della Repubblica.

5) È ammesso lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale mediante videoconferenza o audio conferenza da remoto. Tale modalità è sempre disposta dal Sindaco in caso di esigenze straordinarie connesse ad eventi eccezionali ed imprevedibili, nonché in presenza di uno stato di emergenza.

6) Le sedute del Consiglio comunale possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento ad una piattaforma informatica o con un sistema/app di videochiamata.

Per i consiglieri impossibilitati a partecipare personalmente alla seduta presso la sede comunale è, pertanto, sempre ammessa la partecipazione mediante la piattaforma o con app individuata dagli uffici comunali.

In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i Consiglieri presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.

7) Salvi i casi di emergenza indicati al comma 5, nel caso di seduta telematica, uno o più componenti del Consiglio comunale dovranno essere collegati per videoconferenza dal Palazzo comunale per garantire la pubblicità della seduta.

a) Viene aggiunto **Art 10 bis - SEDUTE IN MODALITÀ TELEMATICA**, con il seguente testo:

1) Per videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video (videotelefoni oppure via internet o satellite)

2) La partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

3) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;

4) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;

5) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;

6) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;

7) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;

8) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;

9) la garanzia della segretezza delle sedute ove necessario;

10) la sicurezza dei dati e delle informazioni; i) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei files dei lavori.

- 11) La piattaforma o l'app deve garantire che il Segretario comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.
- 12) Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale, di sistemi informatici di condivisione di files (ad es. cloud)
- 13) Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria.
- 14) La manifestazione del voto deve avvenire in modo palese, per appello nominale. In caso di voto segreto la piattaforma utilizzata per la videoconferenza dovrà garantire la non riconducibilità del voto al consigliere che lo ha espresso.
- 15) È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento.
- 16) Anche il Sindaco e il Segretario comunale possono prendere parte alla seduta del Consiglio collegati in videoconferenza da una sede diversa dal Palazzo comunale.
- 17) Preliminarmente alla trattazione dei punti all'Ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti con la specificazione, a verbale, dei partecipanti in presenza e di quelli collegati in videoconferenza e delle diverse modalità di espressione del voto.
- 18) Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente del Consiglio che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o rinviata.
- 19) Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Sindaco riapre la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti collegati in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.

Udita la relazione del Sindaco che ha illustrato le suddette modifiche al Regolamento del Consiglio